Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 265 del 18 novembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10 ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

CONCORSI

MINISTERO
DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1523, concernente l'assegno mensile di prova al personale di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette assegnato alla sede di abituale residenza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle Dogane ed imposte indirette, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati, ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al concorso originario bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che, possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso stesso, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, od il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Tale limite di età è elevato:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dello aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con una dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica nell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) e certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli Invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1931, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato del-

l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva, quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica:

H) titoli originali di studio, indicati nel precedente art. 2, o copie di essi autenticate da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Oltre i documenti sopraindicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dello aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso le altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*) e *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti art. 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4 e dal secondo comma dell'art. 6.

La dichiarazione integrativa, attestante la qualità di combattente, può essere presentata durante lo svolgimento del concorso ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e capo 1° del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di quattro prove pratiche e scritte e una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove pratiche e scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare e civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo a preferenze.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati chimici aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto nel ruolo predetto.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a chimico aggiunto (grado 10°), con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata ed intercalati, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a chimico aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre agli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1947
Registro n. 9, *foglio n.* 220. — LESEN

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove pratiche e scritte.

1. — Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.
2. — Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.
3. — Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.
4. — Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prova orale.

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(4518)

Concorso per titoli a centosessantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a seicentocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane) il cui numero di posti venne ridotto a trecentoventicinque, ai sensi del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, col quale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dei trecentoventicinque posti di volontario doganale, riservato ai reduci, ne vennero messi a concorso centosessantatre;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centosessantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane) riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della lotta di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al concorso per titoli a seicentocinquanta posti di volontario nel ruolo suddetto, bandito con decreto Ministeriale 30 aprile 1940, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che, alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso stesso, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma liceale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma d'istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma d'istituto commerciale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale od artigiana di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre al titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono, inoltre, aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di cinque anni previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di anni sei ove alla data del bando del concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo, comunque denominato, presso gli uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette. Per coloro poi, che, alla data medesima, avevano compiuto almeno due anni di servizio continuativo non di ruolo presso i detti uffici, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno, di servizio eccedente i due anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente, alla data del bando originario di concorso, i candidati non avessero superato i 45 anni di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della provincia, in cui

l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del primo comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, nonchè un certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal provveditore agli studi, da cui risultino i voti conseguiti in ciascuna materia d'esame di licenza, qualora tali voti non siano indicati nel titolo originale;

I) attestati ufficiali comprovanti la conoscenza di una o più lingue estere;

L) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

M) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e dal personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui al precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, diploma o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, ma anche certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti nei precedenti articoli 2 e 4, lettera *H*). In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*) e *M*) del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *L*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4.

Anche i documenti, attestanti titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari (è ammesso il riferimento per la copia dello stato di servizio, del foglio matricolare, del certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva);

2) certificato medico;

3) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità ai termini del precedente articolo 7, primo comma.

Art. 10.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), senza conseguirvi la idoneità.

Non possono, inoltre, partecipare coloro i quali abbiano preso parte al concorso originario, o ad un concorso riservato per il medesimo ruolo, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta dal direttore generale delle Dogane ed imposte indirette, presidente; di quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze e del tesoro di grado non inferiore all'ottavo; di un funzionario della carriera provinciale di gruppo A delle Dogane, di grado non inferiore al sesto, e di un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, tenendo presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo a preferenze.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà, pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario doganale competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Registro n. 10, foglio n. 342. — LESEN

(4519)

Concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione), accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941 purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso stesso, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radio tecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di'età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del primo comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titolo originale di studio, indicato nel precedente art. 2 o copia di esso autenticata da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora che il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4 e del secondo comma dell'art. 6.

La dichiarazione integrativa attestante la qualità di combattente, può essere presentata durante lo svolgimento del concorso ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo comma.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione) senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941. L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del predetto concorso sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e del tesoro e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo a preferenze.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termini di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione).

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina a vice procuratore (grado 11°) nel ruolo predetto e nella stessa specializzazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice procuratore (grado 11°) con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata ed intercalati in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 221. — LESEN

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Principî fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale.

2. — Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

3. — Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda.

1. — Elementi di meccanica - Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni. Nozioni di idrostatica con applicazione - Nozioni sui gas perfetti - Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni.

2. — Principî di termologia, termometria e calorimetria Variazioni di volume termiche.

Cambiamenti di stato con speciale riferimento all'evaporazione ed alla distillazione - Combustibili e potere calorifico.

3. — Nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore, e sui motori termici.

4. — Nozioni di metallurgia - Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe. Mercurio.

5. — Nozioni di tecnologia meccanica - Lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli.

Parte terza.

1. — Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (spiriti, birra zucchero, oli di semi, oli minerali, organi d'illuminazione, raion).

2. — Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione, e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre:

1) nozioni fondamentali di statistica;

2) nozioni fondamentali di chimica inorganica;

3) nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi, all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere;

4) traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(4520)

Concorso per esami a trentatre posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a trentatre posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), con accantonamento di altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentatre posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane) riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della lotta di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al precedente concorso bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che, alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso stesso, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma liceale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma d'istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma d'istituto commerciale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale od artigiana di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre al titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guer-

ra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono, inoltre, aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale:

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e dal personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) ed *L*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*) e *M*) di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o ai Ministero delle finanze e tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4 e del 2° comma dell'art. 6.

La dichiarazione integrativa, attestante la qualità di combattente, può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), senza conseguirvi l'idoneità.

Non possono, inoltre, partecipare coloro i quali abbiano preso parte al concorso originario, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta a norma dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e del tesoro e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. Ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo a preferenze.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane).

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina a vice procuratore nel ruolo predetto e nella stessa specializzazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice procuratore con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata ed intercalati, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 325. — LESEN

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda.

Istituzione di diritto civile e commerciale - Principî di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza.

Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:

1) nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale);
2) nozioni di statistica commerciale;
3) cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione;
4) conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(4521)

Concorso per esami a venticinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'ammissione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a ventisette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane) con accantonamento di altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942, col quale i posti messi come sopra a concorso vennero ridotti a ventiquattro ed accantonati venticinque posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della lotta di liberazione, ai mutilati, agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al precedente concorso, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che, alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso stesso, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Sette dei suddetti posti sono riservati ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di diciannove anni di servizio, che siano riconosciuti idonei fisicamente e di buona condotta e che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1.

Ai rimanenti diciotto posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte di fabbricazione) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I sottufficiali della Guardia di finanza aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo del Comando da cui dipendono.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

1) Tali limiti di età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono, inoltre, aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazione della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso, con riserva, quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titolo originale di studio o copia di esso autenticata da un notaio;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e dal personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) ed *L*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possonó limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*) e *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I sottufficiali della Guardia di finanza sono soltanto tenuti a produrre, a corredo della loro domanda di ammissione al concorso, la copia del foglio matricolare, rilasciata e autenticata dai rispettivi Comandi, nonchè una dichiarazione, rilasciata dai Comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze e tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4 e del secondo comma dell'art. 6.

La dichiarazione integrativa, attestante la qualità di combattente, può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo comma.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane), senza conseguirvi l'idoneità.

Non possono, inoltre, partecipare coloro i quali abbiano preso parte al concorso originario, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a norma dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, e nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del capo I del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze è del tesoro e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro che abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali di un precedente analogo concorso e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso.

A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte del precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del presente concorso.

Nella prova orale, i candidati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione formerà due distinte graduatorie dei vincitori del concorso secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza

delle disposizioni vigenti che conferiscono titoli preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Nella prima graduatoria saranno compresi i sottufficiali della Guardia di finanza.

A parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato e più anziano se dello stesso grado.

I posti che entro i limiti della quota riservata ai sottufficiali della Guardia di finanza non dovessero conferirsi in seguito all'esame di concorso, ai sottufficiali medesimi, saranno portati in aumento ai posti di cui al precedente art. 2, comma secondo.

Nella seconda graduatoria saranno compresi tutti gli altri candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme su indicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo a preferenze.

Art. 13.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione Dogane).

Gli stessi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina ad ufficiale aggiunto nel ruolo predetto e nella stessa specializzazione.

Gli ufficiali aggiunti di dogana provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza, saranno interpolati nel ruolo con gli ufficiali aggiunti vincitori del presente concorso, in ragione di uno a tre.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 15.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data conferita ai vincitori del detto concorso. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione complessiva riportata ed intercalati, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso medesimo aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova, provenienti dal Corpo della guardia di finanza saranno conservati, fino a conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, lo stipendio e la paga e supplemento di servizio attivo inerente al loro grado, da corrispondersi sul capitolo paghe della Guardia di finanza, e da reintegrare in parte con l'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 222. — LESEN

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI

1. — Diritti e doveri degli impiegati. Ordinamento amministrativo dello Stato.

2. — Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice. Nozioni elementari di geometria piana e solida.

3. — Nozioni di geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia e alle sue Colonie.

4. — Nozioni elementari di statistica.

E' in facoltà del candidato di sostenere una prova di dattilografia.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(4522)

Concorso a cinque posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, con il quale venne indetto un concorso a quattro posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, accantonando cinque posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso stesso, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari (compimento corso superiore - 5ª classe elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Tale limite di età è elevato:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercan-

tili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambi con quelle di cui al precedente punto 1) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, presenteranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia dello stato matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1943 e per la guerra di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministra-

zioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore della Repubblica per il tramite del sindaco, e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4. Anche i documenti attestanti titoli preferenziali debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo comma, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari; è ammesso il riferimento per la copia dello stato di servizio, del foglio matricolare, del certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

2) certificato medico;

3) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

4) certificato di servizio per il personale non di ruolo.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette ed al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica di esame al fine di accertare se essi posseggano la necessaria attitudine a ricoprire il posto di operaio nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati ritenuti idonei al posto di operaio in prova, sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo a preferenze.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati operai in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Gli stessi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina ad operaio nel ruolo predetto.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad operaio con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado di operaio del suddetto ruolo, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 24. — LESEN

(4523)

Concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941, col quale venne indetto un concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione, accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi, e comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto prendere parte al concorso originario, bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso stesso possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari (compimento corso superiore - 5ª classe elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro

(Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) o ad una delle intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del 2° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

1) Tale limite di età è elevato:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

2) Tali limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambi con quelle di cui al precedente punto 1) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2ª comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia dello stato matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale e della guerra 1940 1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro a nome del padre.

Saranno ammessi al concorso con riserva quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del primo comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) i figli di impiegati dello Stato dovranno provare tale loro qualità a mezzo di attestazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende o dipendeva il genitore.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) e *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*) di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore della Repubblica per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente, documentate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della lettera *C* del precedente art. 4 anche i documenti attestanti titoli preferenziali debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo comma, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari (è ammesso il riferimento per la copia dello stato di servizio, del foglio matricolare, del certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva);

2) certificato medico;

3) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

4) certificato di servizio per il personale non di ruolo;

5) attestazione comprovante la qualità di figlio di impiegato dello Stato.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi la idoneità al concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 17 del regolamento del personale delle Imposte di fabbricazione, approvato con regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati ritenuti idonei ai posti di inserviente in prova sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, e con l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età del candidato.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo a preferenze.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione.

Gli stessi se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione per il personale subalterno, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, conseguiranno la nomina ad inserviente nel ruolo predetto.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in 3ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado di inserviente, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 25. — LESEN

(4524)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4102464) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50